

# Dal 2017, per cassa anche l'IRAP delle imprese "minori"

Rivisto il criterio di imputazione temporale dei componenti rilevanti, che peraltro restano i medesimi

/ Luca FORNERO

La [legge di bilancio 2017](#) interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile **IRAP** delle **imprese minori**, inserendo il comma 1-*bis* all'interno dell'[art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97. Si dispone, in particolare, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di [contabilità semplificata](#), la base imponibile IRAP sia determinata secondo i criteri di cui all'[art. 66](#) del TUIR.

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al [principio di cassa](#), secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa (si veda "[Imprese «minori» con tassazione per cassa dal 2017](#)" del 28 ottobre 2016).

Atteso che non sono state introdotte modifiche né al comma 1, né al comma 2 del citato art. 5-*bis*, per tali soggetti seguirà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex [art. 5](#) del DLgs. 446/97).

Anche a seguito delle novità in esame, l'**individuazione dei componenti** reddituali rilevanti continuerà ad avvenire ai sensi dell'[art. 5-bis](#) comma 1 del DLgs. 446/97.

Non mutano quindi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta (che restano i consueti), ma soltanto il criterio di imputazione temporale.

Ad esempio, per i soggetti in esame:

- le [plusvalenze](#) e le [minusvalenze](#) continueranno a risultare **non imponibili** o **indeducibili**;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le

eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).

Si ricorda, infatti, che, con specifico riferimento ai **contributi previdenziali** relativi ai dipendenti a tempo indeterminato, la ris. Agenzia delle Entrate n. [265/2009](#) ha chiarito che essi sono deducibili, ai fini IRAP, in base al criterio di imputazione temporale proprio del soggetto che se ne avvale.

## Disposizioni applicabili ove compatibili

Ai soggetti in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1 commi 18 e 19 della legge di bilancio 2017, in materia, rispettivamente, di:

- deducibilità dal reddito determinato per cassa delle rimanenze finali dell'esercizio precedente;
- concorso alla formazione del reddito dei diversi componenti in caso di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa.

In ordine alla locuzione "in quanto compatibili", il testo di legge non contiene ulteriori specificazioni. In attesa degli opportuni chiarimenti, pare ragionevole ritenere che la norma intenda riferirsi ai proventi e agli oneri che, in ogni caso, **non concorrono** alla formazione della base imponibile IRAP.

Così, ad **esempio**, riguardo alle plusvalenze e alle minusvalenze conseguite nel 2016 dai soggetti in esame, irrilevanti ai fini del calcolo dell'IRAP, non troverà comunque applicazione la regola secondo la quale un componente reddituale, se ha già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie (principio di competenza), non deve essere computato nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime semplificato.